



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

DIREZIONE GENERALE
UFFICIO REGOLAMENTI E RAPPORTI ISTITUZIONALI/EC
PIAZZA TANCREDI, 7 - 73100 LECCE
T +39 0832 292216

OGGETTO: Modifiche dello Statuto dell'Università del Salento: emanazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 9 maggio 1989 n. 168 recante l'autonomia statutaria e regolamentare degli atenei;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante le norme in materia di organizzazione delle università;
- VISTO** il D.R. n. 118 del 3 marzo 2021 con il quale è stata disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dello Statuto di autonomia di questa Università;
- TENUTO CONTO** che lo Statuto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2021 n. 69 ed è entrato in vigore in data 4 aprile 2021;
- VISTA** la proposta di revisione dello Statuto della Commissione mista statuto e regolamenti trasmessa con note prot. n. 30370 del 14 febbraio u.s. e prot. 50545 del 14 marzo u.s. dal Coordinatore della Commissione mista, Prof. Francesco Tuccari;
- VISTA** la nota rettorale prot. n. 51960 del 16 marzo u.s.;
- VISTA** la nota prot. 55600 del 25.3.2022 del Comitato Unico di Garanzia, nella seduta del 21 marzo 2022, con delibera n. 10;
- VISTA** la nota prot. 56780 del 30.3.2022 del Consiglio degli studenti, riunitosi in data 28.03.2022 con deliberazione n.5;
- VISTA** la nota prot. 61215 dell'11.04.2022 della Consulta del personale tecnico amministrativo, riunitosi in data 11.04.2022 con deliberazione n.3;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 14.04.2022;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico n.60 del 31.5.2022 di approvazione della proposta di revisione dello Statuto;
- VISTA** la nota rettorale prot. n. 85684 del 10 giugno 2022 con la quale è stata trasmessa la proposta di revisione dello Statuto al MUR per il richiesto parere da fornire entro il termine disposto dall'art.6, comma 9 della Legge 168/1989;
- VISTA** la nota assunta al prot n. 138531 dell'08.08.2022 del Ministero dell'Università con la quale il Ministero ha comunicato che non vi sono osservazioni da formulare;
- VISTO** l'art. 30 dello Statuto;
- RITENUTO** concluso l'iter di approvazione delle modifiche di Statuto;

DECRETA

Art. 1 Di emanare le modifiche ai seguenti articoli dello statuto:

ARTICOLO 15 Diritti e doveri

1. Salvo diversa disposizione di legge, la funzione docente è svolta nell'Università dai professori

di ruolo, a contratto, straordinari a tempo determinato, visitatori che insegnano nell'Ateneo, nonché dai ricercatori di ruolo o a tempo determinato, che operano all'interno delle strutture di ricerca dell'Ateneo.

2. I professori di ruolo e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato compongono l'organico unico di Ateneo.

3. Le cariche di componente del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione, del Collegio di disciplina e le cariche accademiche, ai sensi dell'art. 20 comma 1 dello Statuto, sono incompatibili con la contestuale titolarità di incarichi politici o di dirigenza di partito

ARTICOLO 36 Costituzione dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono costituiti da almeno trentacinque docenti di ruolo e ricercatori che vi afferiscono, di cui almeno sei professori di prima fascia. I mutamenti di afferenza, adeguatamente motivati, sono approvati dal Senato accademico sentiti i Dipartimenti interessati e regolati dal criterio dell'omogeneità dei settori scientifico-disciplinari o delle linee di ricerca.

2. Possono partecipare alle attività di ricerca del Dipartimento le figure previste dalle leggi vigenti.

3. I Dipartimenti sono costituiti, modificati e soppressi con decreto del Rettore su proposta del Senato accademico approvata dal Consiglio di amministrazione.

4. Se il personale docente scende al di sotto delle trentacinque unità, con decreto del Rettore, su proposta del Senato Accademico approvata dal Consiglio di Amministrazione, è disposta la soppressione del Dipartimento.

ARTICOLO 37 Funzioni

1. I Dipartimenti, nel rispetto delle proprie funzioni istituzionali e dell'autonomia, in particolare:

a) elaborano un piano triennale, aggiornabile annualmente:

1. delle proprie attività di ricerca, definendo le aree di attività e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti e fornendo la disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per realizzare i progetti di ricerca;

2. dell'apporto dei settori scientifico-disciplinari presenti nel Dipartimento al complesso dell'offerta didattica dell'intero Ateneo;

3. dello sviluppo dell'organico di docenti e ricercatori, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari;

b) definiscono, in linea con gli indirizzi strategici individuati dal Consiglio di amministrazione e le determinazioni del Senato accademico, gli obiettivi da conseguire nell'anno e, contestualmente, ove necessario, i criteri di autovalutazione integrativi;

c) sostengono l'attività di ricerca, predisponendo un piano annuale di impiego dei fondi conferiti a tal fine dall'Ateneo, da allocare secondo criteri di premialità e di incentivazione del merito definiti sulla base del sistema di valutazione dell'Ateneo;

d) sono responsabili, autonomamente o in concorso con altri Dipartimenti, della programmazione, dell'attivazione e della gestione dei corsi di Dottorato di ricerca;

e) promuovono collaborazioni e convenzioni con soggetti, sia pubblici che privati, anche a livello europeo e internazionale per sviluppare attività di comune interesse con risorse specifiche;

f) predispongono e sviluppano progetti di ricerca reperendo le relative risorse;

g) propongono al Senato Accademico, anche in concorso con altri Dipartimenti, l'istituzione l'attivazione e la definizione dell'Offerta Formativa dei nuovi corsi di studio, nonché la soppressione dei corsi di studio dei quali sono Dipartimenti di riferimento;

h) propongono al Senato Accademico, su iniziativa dei Consigli didattici, l'offerta formativa, incluso il manifesto degli studi, dei corsi di studio dei quali sono Dipartimenti di riferimento acquisendo il parere degli altri Dipartimenti interessati. Assicurano, d'intesa con l'Amministrazione centrale, la gestione amministrativa dei corsi e dei servizi agli studenti;

i) sostengono l'offerta formativa dei corsi di studio di altri Dipartimenti, anche stipulando apposite convenzioni e/o accordi pluriennali;

j) procedono, su richiesta di copertura degli insegnamenti da parte dei Consigli Didattici, sentiti gli

interessati e il Dipartimento di afferenza ove diverso, all'assegnazione dei compiti didattici, in base a criteri di competenza specifica, di equa ripartizione e di coerenza con gli obiettivi formativi definiti dall'Ateneo;

k) affidano compiti didattici ulteriori e stipulano i contratti di insegnamento necessari per garantire il funzionamento dei Corsi di studio;

l) promuovono, previa verifica delle risorse disponibili e assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di Studio, l'attivazione di Master di primo e di secondo livello e sono responsabili della gestione dei Master attivati;

m) propongono al Senato accademico, sentiti i Consigli didattici, misure atte a rafforzare l'internazionalizzazione delle attività formative, quali programmi di mobilità di docenti e studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio;

n) promuovono e gestiscono iniziative di alta formazione;

o) definiscono annualmente, sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca e delle attività didattiche, le esigenze di reclutamento di nuovi professori e ricercatori;

p) deliberano le richieste di concorso o di trasferimento per i docenti di ruolo;

q) propongono le chiamate dei professori e dei ricercatori anche per trasferimento con riferimento ai concorsi da loro richiesti;

r) promuovono la nascita di spin off accademici e di imprese innovative sostenendone la fase di incubazione secondo quanto previsto nel relativo regolamento di Ateneo;

s) definiscono annualmente le esigenze di personale tecnico-amministrativo;

t) provvedono alla gestione e alla manutenzione dei locali ad essi assegnati e delle attrezzature in essi presenti con particolare riguardo alle misure di sicurezza;

u) coordinano ed organizzano l'attività didattica delle Scuole di specializzazione, su proposta dei relativi organi direttivi;

v) propongono al Senato accademico modifiche al Regolamento delle Scuole di specializzazione, su proposta dei relativi organi direttivi.

2. La lettera v) del comma precedente non si applica alla Scuola di specializzazione per le professioni legali.

3. I Dipartimenti attivano annualmente procedure di autovalutazione secondo i criteri definiti dal sistema di valutazione di Ateneo e gli eventuali propri criteri integrativi.

4. Sono di competenza del Dipartimento l'attivazione, la disattivazione e il coordinamento di eventuali strutture di ricerca di sua pertinenza.

5. All'interno del Dipartimento possono essere costituite, per un periodo di tempo definito in relazione a specifiche esigenze di carattere scientifico, Sezioni per specifiche Aree di competenza.

6. Il Dipartimento si dota di un regolamento che ne disciplina il funzionamento.

ARTICOLO 59

Garante d'Ateneo

1. Il Garante d'Ateneo presta consulenza e assistenza nei confronti della comunità accademica e degli eventuali altri utenti, che, a qualsiasi titolo, si ritengano lesi nei propri diritti o interessi a causa di disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a procedimenti, atti o comportamenti, anche omissivi, di organi o uffici dell'Università o di singoli appartenenti alla comunità medesima. Vigila altresì affinché vengano adottate le necessarie misure a tutela della rappresentanza delle varie componenti della comunità negli organi accademici, con particolare riguardo all'accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di legge e in quanto necessario all'espletamento del mandato.

Il Garante ha inoltre potere d'intervenire, laddove ne ricorrano i presupposti, anche sulla base di istanze motivate presentate dagli studenti, per segnalare disfunzioni e limitazioni dei loro diritti, per come previsti e disciplinati dalla normativa di riferimento. A tal fine può consultare le rappresentanze studentesche e i responsabili delle strutture.

2. Il Garante esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza scritta presentata da singoli o da associazioni.

3. Il Garante interviene presso gli organi, le strutture o gli uffici dell'Ateneo, per rimuovere le

cause che hanno determinato la lesione di diritti o interessi.

4. Il Garante assicura il contraddittorio tra le parti interessate e non può assumere iniziative di natura disciplinare.

5. Il Garante è scelto dal Senato accademico a “maggioranza assoluta” dei suoi componenti, previo parere del Consiglio degli Studenti, fra personalità esterne all’Ateneo che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di apposito avviso pubblico.

6. I candidati devono possedere un curriculum, reso pubblico sul sito dell’Ateneo, che dia garanzia di imparzialità, indipendenza di giudizio e competenza giuridica e amministrativa.

7. Il Garante dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta.

8. Il mandato del Garante d’Ateneo può essere revocato dal Senato accademico con delibera adottata a maggioranza assoluta su proposta del Rettore, di concerto con il Consiglio degli studenti, per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni.

9. Gli organi e gli uffici dell’Università sono tenuti a collaborare con il Garante fornendogli, a richiesta, tutti i documenti e le informazioni necessarie.

10. Qualunque organo, ufficio o soggetto che non intenda adottare i provvedimenti conseguenti alle proposte di soluzione formulate dal Garante deve darne motivata comunicazione scritta al Rettore, al Direttore generale e al Nucleo di valutazione.

11. Il Consiglio di amministrazione assegna le risorse per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Garante. Le spese relative al funzionamento del suo ufficio sono a carico del bilancio dell’Ateneo.

12. Il Garante è tenuto a redigere, a conclusione di ogni anno accademico, una relazione sull’attività svolta, illustrativa delle iniziative assunte, delle segnalazioni ricevute, delle proposte formulate, della loro realizzazione, del loro impatto sulla riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi.

13. La relazione è trasmessa al Nucleo di valutazione e al Senato accademico.

14. Il Garante ha il diritto di essere ascoltato dal Senato accademico, dal Nucleo di valutazione, dal Consiglio di amministrazione, dal Consiglio degli studenti, dalla Consulta del personale tecnico amministrativo, a richiesta dei medesimi organi ha l’obbligo di comparire davanti agli stessi per riferire in ordine all’esercizio delle proprie funzioni.

ART. 93 PRESIDIO DELLA QUALITA’

4. Il Presidio di qualità di Ateneo è composto da:

- a) un professore ordinario in qualità di Presidente;
- b) un professore di prima o di seconda fascia per ogni area CUN che consista di almeno 15 unità di personale strutturato;
- c) un docente per ciascuna delle tre aree rappresentative dell’Ateneo
- d) uno studente.

I componenti di cui alle lettere a), b) e c) sono nominati dal Senato, su proposta del Rettore, tra docenti di elevata qualificazione professionale, che abbiano presentato candidatura a seguito di avviso pubblico, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.

Il componente di cui alla lettera d) resta in carica due anni e si esprime esclusivamente sulla assicurazione della qualità della didattica e sulla valutazione della didattica.

ARTICOLO 94 Regole generali relative agli organi collegiali

Le deliberazioni degli organi collegiali sono valide se è presente la maggioranza dei loro componenti e se sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi espressamente previsti in Statuto.

2. Le schede bianche e le astensioni si sommano ai voti contrari.

3. Salvo che sia diversamente disposto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Le delibere sono assunte con voto palese, salvo che non riguardino giudizi su persone e provvedimenti disciplinari.

Art. 2 Di stabilire che le succitate modifiche allo statuto entrino in vigore a decorrere dal primo febbraio 2023 dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento.

Art. 3 Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 6, comma 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e al Ministero dell'università e della ricerca per conoscenza.

Art.4 Di pubblicare il testo dello Statuto coordinato con le modifiche di cui all'art. 1 sul portale di Ateneo nella sezione Statuto e Regolamenti e sulla Gazzetta Ufficiale (all. n.1).

Il presente decreto sarà portato in comunicazione nella prossima seduta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Il Rettore

(Prof. Fabio Pollice)